

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO I - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione

Ipotesi di contratto: **8 luglio 2020**

Contratto decentrato **24 agosto 2020**

Periodo temporale di vigenza

Anno 2020

Composizione della delegazione trattante

a) Parte pubblica (Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 793 del 21 maggio 2019):

Segretario generale, con funzioni di Presidente

Dirigente del Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali

Dirigente del Servizio supporto agli organismi regionali di garanzia

b) Parte sindacale:

RSU del Consiglio

Organizzazioni sindacali ammesse: CGIL, CISL, UIL, CSA

Organizzazioni sindacali firmatarie: CGIL, CISL; RSU

Soggetti destinatari

Personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale

Materie trattate dal contratto decentrato Integrativo

Destinazione delle risorse del Fondo:

a) Progressione economica all'interno della categoria

b) Performance organizzativa ed individuale

c) Indennità condizioni di lavoro

d) Indennità per specifiche responsabilità

Certificazione dell'Organo di controllo interno

Il Collegio dei revisori dei conti ha rilasciato la certificazione il **4 agosto 2020**

Piano della performance

L'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) demanda all'Assemblea legislativa regionale l'approvazione del programma annuale e triennale di attività e di gestione, che deve essere effettuata in occasione dell'approvazione del bilancio. Il medesimo articolo 14 stabilisce, inoltre, che tale programma contiene l'indicazione delle iniziative che devono essere intraprese nel periodo di riferimento, individuando gli obiettivi, le direttive e i criteri ai quali le strutture devono attenersi e precisa le risorse, le strutture ed i poteri conferiti ai dirigenti per la realizzazione del medesimo programma.

L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione) dispone poi che, per l'Assemblea legislativa regionale, il programma annuale triennale previsto dall'articolo 14 della legge regionale 14/2003 e il piano dettagliato degli obiettivi adottato annualmente dal Segretario generale rappresentano il piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). Stabilisce, inoltre, che la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, presentata dal Segretario generale all'Ufficio di presidenza entro il 31 marzo di ogni anno, rappresenta il documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

Con deliberazione n. 106 del 23 dicembre 2019, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato il "Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2020/2022 dell'Assemblea legislativa regionale", in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 della medesima Amministrazione. L'Ufficio di presidenza, con determinazione n. 1283 del 3 marzo 2020, ha espresso parere favorevole sul Piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2020, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera a) della legge regionale 22/2010.

Il Piano della performance è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Relazione sulla performance

L'Ufficio di presidenza con deliberazione n. 903/214 del 14 maggio 2020, ha approvato la Relazione sulla performance, successivamente approvata dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 112 nella seduta n.166 del 23 giugno 2020.

La relazione sulla performance è pubblicata nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n.886/200 del 28 gennaio 2020, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2022.

Tale programma è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale, alla sezione Amministrazione trasparente.

Validazione della relazione sulla performance

L'Organismo interno di valutazione ha validato la relazione sulla performance 2019, con documento del 29 giugno 2020, pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente

MODULO II

Illustrazione dell'articolato del contratto

Il contratto decentrato integrativo 2020, la cui ipotesi è stata siglata il 8 luglio 2020, è articolato in 6 punti che attengono all'ammontare delle risorse disponibili, stabili e variabili, alla destinazione delle risorse, alla disciplina della performance organizzativa e individuale, delle progressioni economiche all'interno della categoria, delle indennità condizioni di lavoro e delle indennità per specifiche responsabilità.

Indicata la consistenza delle risorse, il contratto decentrato integrativo 2020 disciplina i criteri per la destinazione del Fondo, articolato in due quote: quella consolidata, in relazione alle scelte effettuate nei contratti decentrati integrativi stipulati negli anni precedenti, e non oggetto di contrattazione, e quella, invece, libera, da contrattare nel 2020.

Nello specifico, la destinazione delle poste del fondo delle risorse decentrate è articolata nel modo seguente:

1) La quota consolidata (compresa la quota destinata alle progressioni orizzontali dell'anno 2020), risulta pari ad euro 203.798,01 e si articola in:

- euro 196.348,08, relativi alle progressioni orizzontali (articolo 17, comma 2, lettera b), del CCNL 1 aprile 1999); cui si aggiungono: euro 7.548,00, corrispondenti all'importo posto in entrata a titolo di rivalutazione delle progressioni ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lett. b) del CCNL 21 maggio 2018, euro 7.234,37 a titolo di progressioni anno 2018, euro 10.306,15 a titolo di progressioni 2019; cui si sottraggono (recuperano) le quote relative alla progressione dei cessati anno 2017, pari ad euro 7.191,46, le quote relative alla progressione dei cessati anno 2018, pari ad euro 10.446,23 e le quote relative alla progressione dei cessati anno 2019, pari ad euro 13.402,00; a tali importi si aggiunge, poi, la previsione di spesa per le progressioni 2020 in misura non superiore a euro 13.402,00 (13.500,00).
- euro 72.404,16, relativi all'indennità di comparto (articolo 33, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004).

2) La quota libera risulta pari ad euro 552.452,25.

Un importo pari fino al 9% della stessa quota (euro 552.452,25) è destinato al pagamento delle indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70-bis e delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70-quinquies del CCNL 21 maggio 2018.

La quota residua è destinata alla performance organizzativa ed alla performance individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 69 del medesimo CCNL 21 maggio 2018.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

1 MODULO I

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

L'Ufficio di presidenza, con deliberazione n. 909/221 del 30 giugno 2020, ha determinato in euro **828.655,32**, il Fondo 2020 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa regionale, di cui euro **780.823,65** di risorse stabili ed euro 47.831,67 (27.831,67 + 20.000,00) di risorse variabili.

Fondo 2020			
Quota A	PO/APBilancio		
762.043,65	333.500,00	1.095.543,65	Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017:
Incrementi dich cong 5			
7.548,00	art.67;comma 2 lett. b)		
11.232,00	art.67,comma2 lett.a)		
780.823,65	totale stabili		
Risparmio Fondo straord			
Anno 2019			
27.831,67	variabile		
DGR 303/2019			
20.000,00	variabile		
828.655,32	totale fondo 2020		

1.1 Sezione I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammontano ad euro **780.823,65**.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2016-2018, all'articolo 67 (Fondo risorse decentrate: costituzione), comma 1, prevede che a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004, relative al 2017, come certificate dal Collegio dei revisori, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Tale importo è pari ad euro 762.043,65.

L'importo determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 67 su citato è stabilmente incrementato degli importi individuati dal comma 2, lettere a) e b) pari rispettivamente ad euro 11.232,00 e ad euro 7.548,00.

Fondo 2020			
Quota A	PO/APBilancio		
762.043,65	333.500,00	1.095.543,65	Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017:
Incrementi dich cong 5			
7.548,00	art.67;comma 2 lett. b)		
11.232,00	art.67,comma2 lett.a)		
780.823,65	totale stabili		

Risorse storiche consolidate

Fondo 2020
Quota A
762.043,65

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL

Incrementi dich cong 5		
7.548,00	art.67;comma 2 lett. b)	
11.232,00	art.67,comma2 lett.a)	

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità non sono parte pertinente allo specifico accordo

1.2 Sezione II Risorse Variabili

Le risorse variabili ammontano ad euro **47.831,67**.

Nel Fondo 2020 confluiscono, a titolo di risorsa variabile, gli incrementi di cui all'articolo 67, comma 3 lettera e) (risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina degli straordinario di cui all'art.14 del CCNL 1 aprile 1999, relativi all'anno 2018), così come indicato dalla nota MEF-RGS prot. 257831 del 18 dicembre 2018, per un importo di euro **27.831,67**; e gli incrementi di cui all'articolo 2, comma 8 bis della legge regionale 14/2003, pari ad euro **20.000,00**. Tale norma prevede che, in connessione con i processi di mobilità, anche temporanea, del personale tra Giunta e Assemblea legislativa regionale, è disposto lo spostamento delle relative risorse del fondo per la remunerazione del salario accessorio della struttura di appartenenza nel fondo della struttura di destinazione, secondo le modalità definite d'intesa tra le delegazioni trattanti di Giunta, Assemblea legislativa regionale ed organizzazioni sindacali. L'intesa in questione, preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 303 del 26 marzo 2019, è stata sottoscritta l'11 aprile 2019. In particolare la citata deliberazione, nel documento istruttorio, dà conto che il trasferimento delle risorse all'Assemblea legislativa regionale comporta una riduzione della spesa del trattamento accessorio spettante al personale della Giunta regionale. Si opera così una compensazione tra i due fondi a saldo zero, che non determina un incremento della spesa.

1.3 Sezione III Decurtazione del Fondo

La decurtazione del Fondo ammonta ad euro **10.856,33**.

L'articolo 67, comma 7 del CCNL prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 75/2017, il quale prescrive che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Tale importo è pari ad euro 1.095.543,65.

Articolo 67, comma 7			
Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017:			
Fondo anno 2016: 1.095.543,65	deliberazione UdP 299 del 4/08/2016		
Fondo anno 2017: 1.095.543,65	deliberazione UdP 582 del 13/11/2017		

Al fine della verifica del rispetto del limite dall'ammontare del fondo come sopra determinato, sono sottratte le quote non sottoposte a limite, che, in base alla dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21 maggio 2018 e di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono gli incrementi

stabili di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 e rispettivamente pari ad euro 11.232,00 ed euro 7.548,00.

A tali importi si devono aggiungere: a) gli incrementi previsti alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 67 (risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina degli straordinario di cui all'articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999, relativi all'anno 2019), così come indicato dalla nota MEF-RGS prot. 257831 del 18 dicembre 2018, per un importo pari ad euro 27.831,67; e gli incrementi previsti dal comma 8bis dell'articolo 2 della legge regionale 14/2003, pari ad euro 20.000,00. Merita precisare che quest'ultima disposizione legislativa prevede che, in connessione con i processi di mobilità, anche temporanea, del personale tra Giunta regionale ed Assemblea legislativa regionale, è disposto lo spostamento delle relative risorse del fondo per la remunerazione del salario accessorio della struttura di appartenenza nel fondo della struttura di destinazione, secondo le modalità definite d'intesa tra le delegazioni trattanti di Giunta, Assemblea legislativa ed organizzazioni sindacali. L'intesa, in questione preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, con deliberazione n.303 del 26 marzo 2019, è stata sottoscritta l'11 aprile 2019.

In particolare si sottolinea che la citata deliberazione, nel documento istruttorio, dà conto della compensazione a saldo zero che si opera tra i due fondi (quello della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa regionale) in forza del dato che il trasferimento delle risorse all'Assemblea legislativa regionale comporta una riduzione di pari importo della spesa del trattamento accessorio spettante al personale della Giunta regionale. E' assicurato in questo modo il non aumento di spesa, in coerenza con quanto indicato nella citata deliberazione della Giunta regionale n.303/2019 e con quanto espressamente comunicato dal Segretario generale dell'Assemblea legislativa alle competenti strutture della Giunta regionale (nota agli atti protocollo n. 3789 del 26 giugno 2020).

Quindi, l'ammontare delle poste indicate relative al fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, al netto di quelle non sottoposte al limite, pari ad euro 1.106.399,98, deve essere ridotto di euro 10.856,33 per rispettare il limite di euro 1.095.543,65, così come specificato nei seguenti prospetti:

Fondo risorse decentrate: costituzione				2020	
Articolo 67, comma1					
(importo consolidato art.31, comma 2 CCNL 22/1/2004)					
					1.095.543,65
Fondo retribuzione di posizione e di risultato				PO/ AP	
				Posizione	-259.000,00
				Risultato	- 74.500,00
				Totale1	-333.500,00
Unico importo consolidato				TOTALE A	762.043,65
Articolo 67, comma2					
83,2 102+21+(12 gruppi)				unità destinarie CCNL al 31/12/2015	11.232,00
importo pari alle differenze tra gli incrementi delle posizioni economiche					7.548,00
recupero RIA anno precedente in ragione d'anno				2017	3.015,35
				2018	1.438,06
				2019	3.172,65
risorse riassorbite art.2, comma 3 dlgs.165/01					
oneri del trattamento economico del personale trasferito					
riduzione stabile dei posti di organico della dirigenza					
stabile riduzione dello straordinario					
risorse stanziati ai sensi del comma 5, lett.a (incremento dot. Organiche)					
(Incremento stabile)				TOTALE B	26.406,06
				TOTALE A+B	788.449,71
Articolo 67, comma 3 Risorse variabili					
art.43 legge n.448/97					
art.16, commi 4,5 e 6 DLn.98/11 risparmi certificati e conseguiti					
risorse derivanti da disposizioni di legge				art.2, comma 8bis l.14/03 DGR 309/2019	20.000,00
RIA una tantum frazione mensilità residue dopo cessazione				2017	1.576,00
				2018	206,86
				2019	1.447,41
risparmi accertati a consuntivo dello straordinario (anno precedente)				2019	27.831,67
art.54 CCNL 14/9/2000				(rimborso spese messi notificatori)	
trattamenti accessori personale delle case da gioco					
fino all'1,2% monte salari 1997 esclusa la dirigenza					
risorse per conseguimento obiettivi di performance art.63, comma 5 lett.b					
risorse di cui all'art.67, commi 8 e 9 art.23, comma 4 dLgs75/2017 conformemente ai decreti attuativi					
integrazioni componente variabile personale trasferito relativamente all'anno di trasfer.					
				TOTALE C	51.061,94
				TOTALE A+B+C	839.511,65

TOTALE A+B+C	839.511,65
D	-20.000,00
E	- 27.831,67
F	- 7.548,00
G	- 11.232,00
A+B+C-D-E-F-G	772.899,98
A+B+C-D-E-F-G	772.899,98
Fondo PO/AP	333.500,00
TOTALE	1.106.399,98
riduzione	10.856,33
art.23,c 2 dl75/17	1.095.543,65
	- 333.500,00
Fondo disponibile	762.043,65

1.4 Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totali risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione 1.1, ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3 pari ad euro **780.823,65**;
- Totali risorse variabili sottoposte a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2) pari ad euro **47.831,67** (27.831,67+20.000,00);
- Totali Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad euro **828.655,32**.

1.5 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2 MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa destinazione, formalmente concordata in sede di contratto decentrato integrativo (ipotesi contrattuale) del 8 luglio 2020, è individuata nel punto 2 del contratto decentrato medesimo.

2.1 Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

La destinazione delle poste del fondo delle risorse decentrate non disponibili alla contrattazione, ammontanti complessivamente ad euro **262.801,07**, è quella di seguito specificata: euro 196.348,08, relativi alle progressioni orizzontali (articolo 17, comma 2, lettera b), del CCNL 1 aprile 1999), cui si aggiungono: euro 7.548,00, pari all'importo posto in entrata a titolo di rivalutazione delle progressioni ai sensi dell'articolo 67, comma 2 lettera b); euro 7.234,37 a titolo progressioni anno 2018; euro 10.306,15 a titolo progressioni anno 2019; si sottraggono (recuperano) le quote relative: alla progressione dei cessati anno 2017 pari ad euro 7.191,46, alla progressione dei cessati anno 2018, pari ad euro 10.446,23 e alla progressione dei cessati 2019 pari a 13.402,00; e nuovamente si aggiungono euro 72.404,16, relativi all'indennità di comparto (articolo 33, comma 4 del CCNL 22 gennaio 2004).

Art.68 Fondo risorse decentrate:utilizzo				
Differenziali di posizione economica anni precedenti				196.348,08
Rivalutazione differenziali di cui all'articolo 67, comma 2 lett.b (anno 2018)				7.548,00
Differenziali di posizione economica cessati 2017				-7.191,46
Progressioni 2018				7.234,37
Differenziali di posizione economica cessati 2018				-10.446,23
Progressioni 2018				10.306,15
Differenziali di posizione economica cessati 2019				-13.402,00
progressioni 2020				
				totale 1
				190.396,91
indennità comparto				totale 2
				72.404,16
				totale 2
				262.801,07

2.2 Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo.

La destinazione delle poste del fondo delle risorse decentrate regolata dal contratto è articolata nei seguenti punti: euro **13.402,16** (non superiore ad euro 14.000,00) a titolo progressioni anno 2020; la quota pari ad euro **552.452,25** è la quota libera destinata alla performance individuale e organizzativa, alle indennità per specifiche responsabilità e alle indennità relativa alle condizioni di lavoro. Fino al 9 % della stessa quota è destinato al pagamento delle indennità condizioni di lavoro di cui all'articolo 70-bis e delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70-quiennes, del CCNL 21 maggio 2018. La quota residua è destinata alla performance organizzativa e alla performance individuale, secondo quanto previsto dall'articolo 69 del medesimo contratto, e dal punto 3 del contratto decentrato integrativo.

2.3 Sezione III Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

2.4 Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totali destinazioni non disponibili alla contrattazione o comunque non regolate esplicitamente dal contratto integrativo, determinato dal totale della sezione 2.1 pari ad euro **262.801,67**;
- Totali destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad euro **565.824,25**;
- Totali delle eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- Totali poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalle tre voci precedenti) pari ad euro **828.655,32**.

2.5 Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6 Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con Risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari ad euro **780.823,65**, sono impiegate, per euro **276.203,67**, per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente (ivi comprese le progressioni economiche all'interno della categoria anno 2020);
- rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa trova applicazione il sistema di valutazione approvato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n.742 del 19 dicembre 2019.
- rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni economica all'interno della categoria): il Fondo oggetto di

certificazione prevede nuove progressioni orizzontali. In particolare, la progressione economica all'interno di ciascuna categoria è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili. La selettività è assicurata utilizzando risorse compatibili con gli equilibri del fondo, individuando gli aventi diritto tra coloro che hanno acquisito valutazioni di eccellenza ai fini della performance individuale, con esperienza maturata nell'ambito professionale. Il numero delle progressioni attribuite, fermi i requisiti prescritti, è determinato nel rispetto del limite delle risorse a tal fine destinate. A copertura delle progressioni sono infatti poste esclusivamente le risorse, rese di nuovo disponibili, relative ai differenziali di progressione economica del personale cessato nell'anno precedente a quello in cui vengono attribuite le progressioni medesime (13.342,00) arrotondate sino ad euro 14.000,00.

3 MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo della contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente (2016)

Schema ricognitivo delle voci esposte nella sezione precedente, completato dalle voci del Fondo come certificate relative all'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2018	Fondo 2019	Fondo 2020
Risorse stabili	1.095.543,65	769.591,65	780.823,65	780.823,65
Risorse variabili	25.164,00	25.970,56	46.951,36	47.831,67
Totale fondo	1.120.707,65	795.562,21	827.775,01	828.655,32
Destinazioni non contrattate	597.789,64	269.108,78	265.896,92	262.801,07
Destinazioni contrattate	522.918,01	526.453,43	561.878,09	565.854,25
	1.120.707,65	795.562,21	827.775,01	828.655,32

4 MODULO IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1 Sezione I Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificata nell'articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2 Sezione II Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

Fondo 2020					
Quota A	PO/APBilancio				
762.043,65	333.500,00	1.095.543,65	Rispetto art. 23, comma 2 del d.lgs.75/2017:		
Incrementi dich cong 5					
7.548,00	art.67;comma 2 lett. b)				
11.232,00	art.67,comma2 lett.a)				
780.823,65	totale stabili				
Risparmio Fondo straord					
Anno 2019					
27.831,67	variabile				
DGR 303/2019					
20.000,00	variabile				
828.655,32	totale fondo 2020				

Nell'ambito delle risorse variabili confluiscono economie pari ad euro 27.831,67 provenienti dal Fondo dello straordinario del 2018, nonché gli incrementi di cui di cui all'articolo 2, comma 8bis della L.R. 14/2003, pari ad euro 20.000,00.

4.3 Sezione III Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Gli impegni relativi allo stanziamento a copertura del Fondo relativo all'anno 2020 saranno assunti al perfezionarsi delle obbligazioni conseguenti alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo. Contestualmente dovranno essere assunti gli impegni relativi agli oneri e all'IRAP, risultanti pari rispettivamente ad euro 197.219,97 ed euro 70.435,70. Nello stesso modo dovranno assumersi gli impegni relativi allo stanziamento delle posizioni organizzative pari ad euro 333.500,00 nonché dei relativi oneri pari ad euro 79.373,00 e dell'IRAP pari ad euro 29.347,50.